

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-168 del 14/01/2019
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59 DITTA "AUTO PO SRL" CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO NEL COMUNE DI FERRARA, VIA TRAVERSAGNO N. 49. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CONCESSIONARIA VEICOLI E OFFICINA.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-130 del 11/01/2019
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno quattordici GENNAIO 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

sinadoc. Pratica 33825/2018/fd

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 Ditta "AUTO PO SRL" con sede legale ed impianto nel Comune di Ferrara, via Traversagno n. 49. Protocollo istanza del SUAP di Ferrara. n. 134945 del 30/10/2018. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di concessionaria veicoli e officina.

I L D I R I G E N T E

Vista la domanda in data 30.10.2018, trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Ferrara, assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 15.11.2018 con il n. 13925, presentata dalla ditta "**AUTO PO SRL**", nella persona di LORENZIN EVANDRO in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale e sede operativa nel Comune di Ferrara, via Traversagno n. 49, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

considerato che l'Autorizzazione Unica Ambientale viene richiesta per una attività esistente, di concessionaria veicoli e officina, in Comune di Ferrara loc. Mizzana, via Traversagno n. 49;

visto il parere del Servizio Ambiente del Comune di Ferrara con nota in data 19.12.2018, assunta al P.G. dell'ARPAE di Ferrara con n. PGFE/2019/2263 del 08/01/2019, con cui esprime nulla osta per quanto di competenza con prescrizioni per quanto concerne il titolo abilitativo del rumore e nel rispetto delle prescrizioni riportate nel parere HERA spa n. 116065 del 18/12/2018, in merito agli scarichi in pubblica fognatura;

visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", ed in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni:

visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";

DATO ATTO:

che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all' approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;

che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;

che con DDG n. 90/2018 è stato, conseguentemente, approvato l'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia ed il documento "Manuale Organizzativo" di Arpae;

che con DDG n.106/2018 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 01.01.2019;

visti:

Dlgs 152/2006 e s.m.i.;

L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

L.R. n. 5/06;

L.R. n. 4/07;

L.R. 21/2012;

visti, altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

vista la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, che dovrà essere rilasciata dal SUAP di Ferrara;

Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

L'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Ferrara alla ditta "**AUTO PO SRL**", nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale e impianto nel Comune di Ferrara, via Traversagno n.

49, codice fiscale/P.IVA n. 01401040389 per l'esercizio dell'attività di concessionaria veicoli e officina.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
Rumore	Nulla Osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) prescrizioni per gli scarichi in pubblica fognatura

- Lo scarico autorizzato nella pubblica fognatura di via Traversagno di acque di processo, reflui civili, acque meteoriche**, è indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "1".
- Lo scarico delle acque industriali, sopramenzionato, deve rispettare i limiti di emissione indicati nella tabella, all.B sub ambito HERA del Regolamento di Fognatura, allegata (allegato 2), ed il controllo avverrà nel punto contraddistinto in planimetria:
PC1 pozzetto di campionamento acque di processo;
PI pozzetto di campionamento e ispezione finale.
e lo stesso deve essere identificato mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo.
- Entro 90 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo la ditta deve provvedere ad identificare, mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo, il pozzetto di campionamento **PC1** e il pozzetto di campionamento finale **PI**.

4. La ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla periodica pulizia dei pozzetti e delle vasche di disoleazione a mezzo ditta autorizzata, la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
5. La rete fognaria deve corrispondere a quella rappresentata nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “1” – reti fognarie.
6. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura.
7. è fatto obbligo dare immediata comunicazione ad HERA spa – distretto di Ferrara – dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
8. il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da HERA spa. Struttura Operativa Territoriale di Ferrara e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato.
9. La ditta dovrà altresì rispettare tutte le disposizioni contenute nelle norme di legge e nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17.03.2009.
10. Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad HERA spa – Fognatura e Depurazione Emilia – Area, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) così come indicato nel regolamento SII.
11. Il Titolare dello scarico deve stipulare con HERA spa apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo.

Inoltre:

HERA spa – distretto di Ferrara – non risponderà altresì dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della fognatura pubblica e pertanto il titolare dello scarico dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti.

Al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievi di campioni, con le modalità definite nel Regolamento idrico integrato.

HERA S.p.A. ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione allo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi.

Le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA spa – distretto di Ferrara.

B) prescrizioni per l'impatto acustico

1. l'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente.
2. nell'eventualità dovessero arrivare al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE Ferrara formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP del Comune di Ferrara.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP di Ferrara e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo Sportello Unico del Comune di Ferrara, che provvederà al rilascio al Richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune stesso.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTÀ SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento del presente atto.

F.to digitalmente
La Responsabile della Struttura
- Ing. Paola Magri -

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.